CAMERA DEI DEPUTATI N. **6447-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

presentata alla Presidenza l'8 marzo 2001

(Relatore: **CREMA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CESETTI

Istituzione della provincia di Fermo

Presentata il 13 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rivendicazione relativa alla istituzione della provincia di Fermo muove sin dal 1861, anno successivo all'entrata in vigore del nuovo ordinamento territoriale delle Marche in cui si è soppressa la provincia di Fermo; è infatti di questa data la prima istanza al Parlamento italiano per la restituzione della funzione di capoluogo alla città di Fermo.

L'attuale territorio della provincia di Ascoli Piceno non si è tuttavia omogeneizzato ed ha mantenuto le due connotazioni originarie delle due realtà territoriali facenti capo alle province originarie di Ascoli e di Fermo. A più riprese si è quindi riproposta l'esigenza di restituire autonomia al territorio del Fermano. La più recente è l'iniziativa per la costituzione della provincia di cui all'articolo 133 della Costituzione che è stata assunta da 40 comuni, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *d)* della legge n. 142 del 1990.

Come già rilevato nella nota del Ministero dell'interno del 21 ottobre 1992, il territorio risulta omogeneo ed integrato in quanto al suo interno si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; il territorio, dell'ampiezza di 689 chilometri quadrati, con popolazione pari al 45 per cento della popolazione della provincia di Ascoli-Piceno, si caratterizza per una economia basata sull'agricoltura, sulla pesca, sull'artigianato e sul turismo; l'intero territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia.

Il problema dell'istituzione della provincia di Fermo è all'attenzione del Governo e del Parlamento fin dall'istituzione delle otto province ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990. Da allora diverse volte sono stati prorogati termini per la istituzione di nuove province ed è stata affrontata la questione in leggi finanziarie; più volte il Parlamento ha impegnato il Governo con ordini del giorno a completare l'iter istitutivo, senza che tuttavia giungesse una risposta certa e definitiva.

Con l'istituzione della provincia di Fermo si intende porre le condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di un'area che deve migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività. Nel momento in cui l'ente provincia sta assumendo compiti sempre più attivi nella programmazione è indispensabile avere, infatti, un ambito omogeneo che, per dimensione, ampiezza, entità demografica e attività produttive esistenti, possa consentire una programmazione dello sviluppo capace di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Il Fermano è infatti il più importante distretto calzaturiero italiano, fatto di numerose medio-piccole aziende, singolarmente efficienti, disseminate sul territorio, che esigono una programmazione del sistema di relazioni calibrata su un'area omogenea ed integrata.

La dimensione dell'area é idonea quindi a consentire una programmazione dello sviluppo capace di favorire il riequilibrio complessivo del territorio, nel quale, già all'epoca della delibera della regione Marche, i vari servizi presenti nell'area configuravano una dotazione di fatto di livello

provinciale. Alle valutazioni che hanno consentito alla regione Marche di esprimere parere favorevole nel novembre 1990 si sono aggiunti ulteriori elementi che permettono di considerare positivamente la volontà di autogoverno e l'esigenza di assunzione di responsabilità espressa dalla realtà territoriale del Fermano.

La proposta di legge istitutiva della provincia di Fermo è venuta, dunque, all'esame della Commissione affari costituzionali, che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per poter procedere all'istituzione della nuova provincia, è pervenuta alla definizione del testo che è ora all'attenzione dell'Assemblea e del quale raccomando vivamente l'approvazione.

CREMA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 6447 ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-*bis* del citato articolo 16-*bis*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, si chiarisca che il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo e si provveda, altresì, ad indicare espressamente i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5, al fine di tutelare l'autonomia provinciale, sembra opportuno non individuare la fonte normativa attraverso la quale si determina la distribuzione degli uffici nel capoluogo.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali del restante

territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno »;

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « periferici dello Stato » siano aggiunte le seguenti: « entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e »;

all'articolo 5, sia soppresso il comma 3, risultando le attività ivi previste già ricomprese nell'ambito delle competenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali;

all'articolo 5, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 200 12003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno »;

all'articolo 5, sia previsto che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma i vengano altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dal provvedimento ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali;

all'articolo 6, ai fini della certezza della gestione degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, si provveda ad imputare espressamente le relative responsabilità agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dal loro insediamento;

sia soppresso l'articolo 8;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire quali siano gli adempimenti del commissario nominato dal Ministro dell'interno con riferimento agli adempimenti di cui al precedente comma 1, posto che questi ultimi vengono attribuiti alla competenza della giunta provinciale.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.	*Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.	*Identico*.
ART. 3.	ART. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Ascoli Piceno.	*Identico*.
ART. 4.	ART. 4.
	1. La provincia di Ascoli Piceno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di

1. L'elezione del presidente e del nuovo consiglio provinciale di Fermo ha luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'elezione del presidente e del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della provincia di Fermo sono adottati da un commissario nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della regione Marche.

ART. 5.

1. Lo statuto provinciale determina la distribuzione di uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

2. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, la opportunità di istituire nella provincia di Fermo i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Ascoli Piceno.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 5.

V. comma 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1

sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4 delle risorse rese disponibili della presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Al fine della quantificazione delle risorse spettanti alla provincia di Fermo, il Ministro dell'interno, acquisito il parere della regione Marche, adotta i provvedimenti occorrenti alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra le province di Ascoli Piceno e di Fermo.

V. comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione di uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

V. art. 7.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 6.

Soppresso.

1. Il Governo, acquisito il parere obbligatorio della regione Marche, è delegato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia di Fermo.

ART. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, prov-

vede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Ascoli Piceno, dei fondi di spettanza della provincia di Fermo.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni per l'anno 1999 ed a lire 4 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

V. art. 5, comma 5.

ART. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore

della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

Identico.

PAGINA BIANCA

DDL13-6447A
Lire 500